Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° | Roma - Venerdì, 14 settembre 1934 - Anno XII | Numero 216

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nei limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del nob. dott. Galeazzo Ciano dei Conti di Cortellazzo a Sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda.

Con R. decreto 6 settembre 1934-XII, in base all'altro Regio decreto della stessa data n. 1434, riflettente l'istituzione, alla diretta dipendenza del Capo del Governo, del Sottosegretariato per la stampa e la propaganda, è stato nominato Sottosegretario di Stato il nob. dott. Galeazzo Ciano dei Conti di Cortellazzo.

(9651)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, n. 1445.
Norme per favorire lo sviluppo dell'autotrazione a gassogeno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare provvedimenti intesi a favorire la diffusione degli autoveicoli a gassogeno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, la marina, l'aeronautica e le corporazioni, con il Ministro per le finanze, con il Ministro per l'agricoltura e foreste e con il Ministro per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa l'esenzione dalla tassa di circolazione per un periodo di cinque anni, agli autoveicoli nuovi, di fabbricazione italiana, appositamente costruiti per il funzionamento esclusivo a gassogeno.

Art. 2.

Agli acquirenti di autoveicoli di cui all'art. 1 può essere concesso un premio di acquisto nella seguente misura:
L. 9000 per i veicoli di portata utile non inferiore a 6 tonnellate;
L. 6000 per i veicoli di portata utile non inferiore a 4 tonnellate;
L. 4000 per i veicoli di portata utile non inferiore a 2 tonnellate.

Detto premio viene corrisposto per tre quinti subito dopo l'acquisto ed il resto in quote uguali nei due anni successivi a quello di acquisto semprechè i veicoli risultino in regolare e continuativo esercizio.

Art. 3.

La sovvenzione governativa dei servizi automobilistici di linea esercitati con autoveicoli di cui all'art. 1, viene determinata come se venissero impiegati autobus a benzina.
Quando trattasi di autobus impiegati su linee automobilistiche sovvenzionate dallo Stato il premio di acquisto è ridotto alla metà.

Art. 4.

L'assegnazione dei premi di cui all'art. 2 è fatta dal Ministero delle comunicazioni su conforme parere della Commissione interministeriale autogassogeni.

Art. 5.

Gli enti autarchici e le aziende comunque sovvenzionate dallo Stato, che abbiano parchi di dieci o più autocarri, sono obbligati ad acquistare almeno un autocarro a gassogeno ogni dieci autocarri del parco.
Può derogarsi dall'applicazione della presente disposizione per gli Enti e le Aziende esercenti servizi per i quali, la Commissione interministeriale autogassogeni, riconosca inadatto l'impiego degli autogassogeni.

Art. 6.

Le disposizioni di cui alla lettera c) dell'art. 17 del R. decreto 9 luglio 1926, n. 1331, sono estese anche ai forni metallici senza ricupero di sottoprodotti.

Art. 7.

Per gli autoveicoli usati, adattati per il funzionamento a gassogeno, la potenza tassabile può essere ridotta dal 10% al 30% a seconda della maggiore o minore possibilità d'impiego ausiliario di benzina, e alla condizione che i veicoli siano posti nella materiale impossibilità di funzionare usando solo benzina od altro combustibile liquido.

Art. 8.

Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con quello delle finanze, detterà, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo, e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — JUNG — ACERBO — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 351, foglio 36. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 agosto 1934, n. **1446.**

Variazioni nella classifica di strade della rete statale intorno a Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, istitutiva della Azienda autonoma statale della strada;

Vista la legge 24 giugno 1929, n. 1138;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla declassifica del tratto della strada statale n. 88 Avellino Benevento, innesto con la strada statale n. 87 presso Ponte Landolfo ed alla classifica in sostituzione, fra le strade statali, del tronco provinciale: innesto alla strada statale n. 7 presso Capua - S. Maria Capua Vetere - Caserta - Maddaloni - Arienzo - Montesarchio - Benevento - San Giorgio del Sannio, innesto con la strada statale n. 90 presso il ponte sul fiume Calore, il quale ha tutte le caratteristiche delle arterie di grande comunicazione perchè rende più agevoli gli scambi provinciali con indubbi vantaggi per l'economia nazionale, consentendo anche un più facile collegamento del Lazio con le Puglie;

Visto il voto 10 gennaio 1934-XII del Consiglio d'amministrazione della Azienda autonoma statale della strada;

Visto il voto 27 gennaio 1934, n. 192, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata, con decorrenza odierna, la variazione nell'andamento generale delle strade statali, con la cancellazione del tronco della strada statale n. 88 Avellino - Benevento - innesto con la strada statale n. 87 presso Ponte Landolfo e con la inscrizione in sua vece del tronco provinciale: innesto alla strada statale n. 7 presso Capua - S. Maria Capua Vetere - Caserta - Maddaloni - Arienzo - Montesarchio - Benevento - San Giorgio del Sannio, innesto con la strada statale n. 90 presso il ponte sul fiume Calore, giusta il tracciato risultante dalla unita planimetria, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1934 - A. XII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 351, foglio 27. — MANCINI.

N.B. — La planimetria di cui al suddetto Regio decreto verrà pubblicata nella Raccolta ufficiale.

REGIO DECRETO 3 agosto 1934, n. **1447.**

Sostituzione della denominazione della fondazione scolastica « Scuole per i contadini dell'Agro Romano e delle Paludi Pontine » con quella di « Le scuole per i contadini ».

N. 1447. R. decreto 3 agosto 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la denominazione della fondazione scolastica « Scuole per i contadini dell'Agro Romano e delle Paludi Pontine » viene sostituita da quella di « Le scuole per i contadini ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 4 agosto 1934, n. **1448.**

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi « Principe di Napoli » in Napoli ad accettare un legato.

N. 1448. R. decreto 4 agosto 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente dell'Istituto dei ciechi « Principe di Napoli » in Napoli viene autorizzato ad accettare il legato di L. 50.000 in cartelle del Debito pubblico italiano disposto a favore dell'Istituto medesimo dal sig. Domenico Jennaco.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 4 agosto 1934, n. **1449.**

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato.

N. 1449. R. decreto 4 agosto 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente dell'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare il legato di L. 5000 nominali di rendita italiana 3,50% disposto a favore dell'Istituto medesimo dal sig. Goffredo Contieri.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 10 agosto 1934.

Scioglimento e messa in liquidazione della Cassa rurale cattolica di prestiti e risparmi di Lenola (Roma).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 21 e 22 della legge 6 giugno 1932, numero 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa rurale cattolica di prestiti e risparmi di Lenola (Roma), società cooperativa in nome collettivo, è sciolta ed è posta in liquidazione, ed il sig. avv. Domenico De Longis fu Augusto è nominato liquidatore della Cassa stessa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1934 - A. XII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1934 - Anno XII
Registro n. 18 Min. agr. e for., foglio n. 126. — FEDELI.

(9636)

REGIO DECRETO 10 agosto 1934.
Scioglimento e messa in liquidazione della Società cooperativa fra i terrazzani di Boccadifalco (Palermo).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 21 e 22 della legge 6 giugno 1932, numero 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Società cooperativa agricola fra i terrazzani di Boccadifalco (Palermo), società cooperativa in nome collettivo, è sciolta ed è posta in liquidazione, ed il sig. Angelo Lo Cicero di Gaetano è nominato liquidatore della Cooperativa stessa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1934 - A. XII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1934 - Anno XII
Registro n. 18 Min. agr. e for., foglio n. 123. — FEDELI.

(9635)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1934.
Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un immobile sito in Pistoia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista l'istanza in data 25 luglio p. p. con la quale il presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia chiede che l'Opera medesima sia autorizzata, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, ad acquistare in Pistoia, per il prezzo di L. 49.950, un'area di terreno, iscritta in catasto al n. 2039 (terreni) del comune di Pistoia, frazione Città, in sezione unica, di proprietà dei fratelli Capecchi Torello, Giustino, Silvio ed Attilio fu Massimiliano, allo scopo di costruirvi i nuovi locali del Centro di assistenza materna e infantile;
Visti gli atti tra i quali la perizia di stima del fondo suindicato, redatto dal geom. Ugo Melani di Pistoia;
Ritenuta l'utilità e la convenienza del deliberato acquisto;
Visto l'art. 1, 3° e 4° comma, della legge 10 dicembre 1925, n. 2277;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad acquistare l'immobile anzidetto, allo scopo e per il prezzo indicati.
Il pagamento da parte dell'Opera nazionale del convenuto prezzo di L. 49.950 potrà aver luogo soltanto dopo che l'Opera si sarà assicurata della completa libertà dell'immobile da ogni ipoteca ed altri oneri, che gravassero sullo stabile anzidetto.
Un estratto del presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 settembre 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(9646)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1934.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Alessandria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Sulla proposta della Commissione provinciale venatoria di Alessandria ed udita la Commissione venatoria centrale;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Alessandria;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Alessandria, denominata l'Isolone, delimitata dai seguenti confini: fiume Tanaro - torrente Versa.
La Commissione provinciale venatoria di Alessandria provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: SERPIERI.

(9645)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1934.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Cagliari ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Cagliari;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nelle due zone sottoindicate, della provincia di Cagliari, delimitate dai confini per ciascuna indicati:

1° - Tutta quella zona di terreno alla destra della strada nazionale che dal comune di Villaputzu va al comune di Tertenia, colle seguenti delimitazioni:

a sud, strada di Portocorollaro;
ad ovest, la suddetta strada nazionale Villaputzu-Tertenia;
a nord, dai confini tracciati tra la provincia di Cagliari e quella di Nuoro;
ad est, dal mare Mediterraneo.

2° - Tutta la zona di terreno compresa nelle seguenti delimitazioni:

dal ponte in comune di Uta sul fiume Cixerri al ponte del comune di Siliqua pure sul Cixerri. Dalla strada provinciale che dal detto ponte di Siliqua conduce al comune di Villahermosa e alla casa cantoniera di « S'Acqua Cotta ». Da questa cantoniera, lungo la strada provinciale per il comune di Villacidro sino al ponte sul fiume Leni. Da questo ponte il fiume Leni fino alla sua confluenza col fiume Mannu. Lungo il fiume Mannu sino al comune di Decimoputzu. Da questo Comune lungo la strada sino a ricongiungersi col suddetto ponte di Uta.

La Commissione provinciale venatoria di Cagliari provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 settembre 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(9644)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-3115-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencic Giuseppe fu Lorenzo, nato a Trieste il 10 marzo 1866 e residente a Trieste, Rozzol, 942, è restituito nella forma italiana di « Bensi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Gerdol fu Giovanni, nata il 29 aprile 1868, moglie;
2. Maria di Giuseppe, nata il 5 agosto 1900, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 16 settembre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5125)

N. 11419-3114-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Bencic ved. Antonia nata Miklavec fu Giovanni, nata a Trieste il 26 ottobre 1858 e residente a Trieste, Rozzol, 1054 è restituito nella forma italiana di « Bensi » e « Michelazzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 16 settembre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5126)

N. 11419-3113-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Bencic ved. Giuseppina di Gius. Pirnarcic, nata a Goriano il 12 febbraio 1872 e residente a Trieste, via Ponzianino, 1, è restituito nella forma italiana di « Bensi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giuseppe fu Giuseppe, nato il 28 agosto 1898, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 16 settembre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5127)

N. 11419-3112-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencic Giovanni fu Antonio, nato a Trieste il 26 gennaio 1885 e residente a Trieste, Chiadino S. Luigi, 484, è restituito nella forma italiana di « Bensi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Petrizh di Giovanni, nata il 3 luglio 1888, moglie;
2. Mario di Giovanni, nato il 2 ottobre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 settembre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5128)

N. 11419-10 S. Dor. di Valle.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Mihalich fu Antonio, nato a S. Dorligo della Valle il 27 maggio 1854 e residente a Nasire, è restituito nella forma italiana di « Micali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonio di Giovanni, nato il 9 giugno 1886, figlio:
2. Antonia nata Dasis di Giovanni, nata l'11 giugno 1895, nuora;
3. Daniela di Antonio, nata il 26 febbraio 1923, nipote;
4. Francesco di Antonio, nato il 19 gennaio 1918, nipote;
5. Maria Margherita di Antonio, nata l'8 marzo 1925, nipote;
6. Antonio Luigi di Antonio, nato il 7 giugno 1928, nipote;
7. Stanislao Vittorio di Antonio, nato il 7 giugno 1928, nipote;
8. Teresa di Antonio, nata il 15 gennaio 1927, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2° del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 8 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5203)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 191.

Media dei cambi e delle rendite

del 12 settembre 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.57
Inghilterra (Sterlina)	57.88
Francia (Franco)	77.05
Svizzera (Franco)	381.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	3.15
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.745
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.82
Cecoslovacchia (Corona)	48.72
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.58
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.635
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.915
Olanda (Fiorino)	7.922
Polonia (Zloty)	221.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.75
Svezia (Corona)	2.99
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	86.85
Id 3,50 % (1902)	85.45
Id 3 % lordo	65.95
Prestito Redimibile 3.50 %	87.525
Buoni novennali Scadenza 1934	100.40
Id id. id 1940	107.175
Id. id. id. 1941	107.35
Id id id 1943	101.375
Obbligazioni Venezie 3.50 %	93.725

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Concorso per il conferimento di n. 43 assegni vitalizi sulla Cassa sovvenzioni per gli impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione e per le loro famiglie.

E' aperto il concorso per il conferimento di n. 43 assegni vitalizi sulla Cassa sovvenzioni, con decorrenza dal 1° gennaio 1935-XIII.

Possono partecipare al detto concorso le seguenti categorie di persone, qualora ad esse non sia stato già liquidato, nè spetti l'assegno vitalizio a carico dell'Opera di previdenza:

a) impiegati civili dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) vedove senza pensione, di impiegati civili dello Stato, che alla cessazione dal servizio del marito contino un biennio di matrimonio, se il matrimonio fu contratto dopo che il marito aveva compiuto il 50° anno di età, eccetto che esista prole, anche se postuma;

c) figli d'impiegati civili dello Stato, che siano orfani di ambo i genitori senza pensione (figli minorenni, orfani ed orfane maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali e figlie nubili maggiorenni che abbiano compiuto il 40° anno di età); purchè il matrimonio dello autore non sia avvenuta dopo l'abbandono del servizio attivo e purchè non sia tuttora in vita la matrigna;

d) genitori di impiegati civili dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti il personale ferroviario e le loro famiglie, per i quali esiste altro istituto.

Le domande devono essere presentate non oltre il giorno 31 ottobre 1934-XII, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, via Goito, 4, Roma. Detto termine è improrogabile, e quindi le domande non presentate entro il detto termine o non completamente documentate entro il termine stesso non saranno prese in considerazione.

Le domande devono indicare il preciso domicilio dell'aspirante ed essere corredate dai seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita;

2° certificato governatoriale o podestarile, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti:

a) la situazione di famiglia dell'aspirante o la situazione della famiglia paterna, quando si tratti di orfani (di ciascun membro della famiglia, anche non convivente, dovranno indicarsi lo stato civile, la professione e la condizione economica);

b) se l'aspirante sia, o meno, titolare di rivendita di generi di privativa e se goda assegno fisso a carico di enti pubblici;

3° stato di servizio dell'impiegato.

Occorre inoltre:

per gli ex impiegati: a) il decreto di cessazione dal servizio; b) una dichiarazione della competente Amministrazione, dalla quale risultino i motivi del provvedimento, qualora questi non siano indicati nel decreto; c) il decreto o un certificato della Corte dei conti, relativo all'eventuale conferimento della indennità per una volta tanto;

per le vedove: a) l'estratto dell'atto di matrimonio; b) l'estratto dell'atto di morte del marito; c) il certificato di conservata vedovanza; d) il decreto o un certificato della Corte dei conti, relativo alla concessione della indennità; e) certificato municipale di notorietà, comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa dell'aspirante; f) gli estratti degli atti di nascita di tutti i figli minorenni;

per gli orfani: a) l'estratto dell'atto di matrimonio dei genitori; b) l'estratto dell'atto di morte del padre; c) l'estratto dell'atto di morte della madre; d) se donne, il certificato di stato libero; e) il decreto o i decreti con cui la Corte dei conti abbia liquidato l'indennità o la pensione all'aspirante o all'uno o all'altro dei genitori; oppure un certificato della Corte stessa contenente tali attestazioni:

inoltre per gli orfani minorenni anche il verbale di nomina del tutore; e per gli inabili pure un certificato del medico comunale, debitamente autenticato, da cui risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente inabile a proficuo lavoro;

per i genitori: a) l'estratto dell'atto di matrimonio; b) l'estratto dell'atto di nascita e di quello di morte dell'iscritto; c) il decreto o un certificato della Corte dei conti, relativo alla liquidazione della pensione o della indennità a favore dello impiegato o eventualmente a favore della vedova; d) un certificato del medico comunale, debitamente autenticato, da cui risulti per quale malattia o difetto il richiedente sia inabile al lavoro.

I documenti da esibire sono sottoposti alle disposizioni vigenti in tema di legalizzazione e (tranne gli estratti degli atti di nascita, di matrimonio, e di morte, i decreti, gli stati di servizio) debbono essere di data posteriore alla pubblicazione del presente bando di concorso.

Istanza e documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'ultimo comma dell'art. 68 del testo unico approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619.

Roma, addì 11 settembre 1934 - Anno XII.

Il direttore generale: BONANNI.

(9652)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria di merito del concorso a 80 posti di sottocapo in prova delle stazioni.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 3 gennaio 1934, n. 1798;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. Pag. 410/24/131601 in data 3 settembre 1934;

Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

È approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 80 posti di sottocapo in prova delle stazioni.

Roma, addì 4 settembre 1934 - Anno XII

Il Ministro: PUPPINI.

GRADUATORIA DI MERITO

del concorso a 80 posti di sottocapo in prova delle Stazioni.

1. Calì Elio
2. Rocco Angelo
3. Testa Teodosio
4. Barelli Italo
5. Bagna Giulio
6. Porta Ugo
7. Ianni Anacleto
8. Cevoli Gennaro
9. Filipello Ugo
10. Bianchi Alberto
11. Ferrua Nicola
12. Federici Renato
13. Ferrero Roberto
14. Stella Antimo
15. Olivieri Domenico
16. Corsi Guido
17. Valle Giuseppe
18. Trapani Giuseppe
19. Cappello Filippo
20. Serrao Paolo
21. Giannatelli Antonio
22. Venturi Venturino
23. Quartaroli Ugo
24. Piergiovanni Luigi
25. Macchia Mario
26. Cravero Giuseppe
27. Delle Donne Aldo
28. Mancini Alberto
29. Stradiota Giuseppe
30. Verona Giuseppe
31. Calabrò Riccardo
32. Tartaglini Enrico
33. Caserta Giacomo
34. Castelli Carmelo
35. Filippi Pietro
36. D'Angelo Carlo
37. Gentile Antonino
38. Romeo Antonio
39. Princi Salvatore
40. Goti Aldo
41. Vinciguerra Michele
42. Caliman Renato
43. Battista Edmondo
44. Catani Remo
45. Cornaglia Severino
46. Pagella Luigi
47. De Filippis Ugo
48. Arcari Luigi
49. Lucifora Ernesto
50. De Santis Giovannino
51. Matta Adinolfo
52. Romano Ignazio
53. Scaramuccia Silvio
54. Manzone Salvatore
55. Antona Gaspare
56. Carfì Antonino
57. Tibaldi Pietro
58. Della Bella Enrico
59. Celotto Ferdinando
60. Marrese Emilio
61. Casini Aldo
62. Sutera Sardo Carlo
63. La Rocca Gabriele
64. Menchini Giovanni
65. Costa Oddone
66. Morganti Ginetto
67. Schiavina Francesco
68. Zagarese Mario
69. Zuccotti Alfredo
70. Radogna Giuseppe
71. Busè Gioacchino
72. Proto Domenico
73. Lobina Ernesto
74. Preziosi Corrado
75. Marazzi Ernesto
76. Geri Gerino
77. Belli Dante

(9653)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a 10 posti di alunno di ragioneria nel ruolo delle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili della Amministrazione dello Stato;

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il decreto Ministeriale 1° gennaio 1934-XII, registrato alla Corte dei conti il 2 dello stesso mese, registro n. 1, foglio n. 15, col

quale fu indetto un concorso per esami a 10 posti di alunno di ragioneria in prova nelle Intendenze di finanza;

Ritenuto che, con decreto Ministeriale 31 luglio 1930, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre successivo, registro n. 8, foglio n. 268, furono nominati nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza, nove avventizi ex combattenti, in seguito a concorso per titoli, indetto a norma dell'art. 7 del R decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Considerato che, a norma dello stesso articolo 7, nove posti in relazione alle cennate nomine, debbono essere detratti dalla quota riservata ai candidati ex combattenti o iscritti al P. N. F. anteriormente alla Marcia su Roma, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Ritenuto che, ai sensi del citato art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, agli ex combattenti e iscritti al P.N.F. prima della Marcia su Roma, può essere attribuito un sol posto in quanto che, dei dieci posti complessivamente riservati ai suddetti, per effetto del concorso in parola e per effetto di quello per dieci posti bandito con decreto Ministeriale 9 gennaio 1933, nove sono stati già attribuiti ad ex combattenti come sopra è ricordato,

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 19 febbraio 1934-XII;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 10 posti di alunno di ragioneria in prova nelle Intendenze di finanza, indetto con decreto Ministeriale 1° gennaio 1934-XII:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Media prove scritte	Prova orale	TOTALE
1	Fanti Lando	8,25	9.10	17.35
2	Ferrero Pietro	7.93	9.10	17.03
3	Filingeri Giuseppe	8.70	7.96	16.66
4	Migliorisi Giovanni	8.20	8.40	16.60
5	Ursino Vladimiro	8.50	7.82	16.32
6	Di Majo Guglielmo	8.15	8.15	16.30
7	Mangani Vincenzo	8.10	8.18	16.28
8	Brundi Emilio	8.15	8.10	16.25
9	Zappa Salvatore	7.50	8.72	16.22
10	Testa Giambattista	8.30	7.70	16 —
11	Barbato Carmelo	7.75	8.24	15.99
12	D'Alessandro Alessandro	7.55	8.27	15.82
13	Jaccheo Mario, iscritto al P.N.F. dal 1° novembre 1921	7.60	8.16	15.76
14	De Santis Giovanni, celibe	7.60	8.16	15.76
15	Polese Roberto	7.60	8.08	15.68
16	D'Ecclesiis Sabato	7.05	8.54	15.59
17	Fuggetta Mauro, celibe, nato il 1° dicembre 1908	8.45	7.10	15.55
18	Fortunato Mario, celibe, nato il 12 novembre 1910	8.45	7.10	15.55
19	Sanò Francesco, cottimista imposte dirette dal 6 settembre 1926	7.70	7.80	15.50
20	Marullo Raffaele, celibe	7.80	7.70	15.50
21	Nicolosi Giuseppe	7.50	7.98	15.48
22	Saggio Geniale	7.45	7.98	15.43
23	Germinario Celestino	8.125	7.26	15.385
24	Distefano Giovanni	7.30	8.05	15.35
25	Ulivelli Ultimo	7.10	8.24	15.34
26	Lojodice Alberto	7.65	7.68	15.33
27	Sapienza Sebastiano	7.75	7.57	15.32
28	Moltedo Eugenio	7 —	8.20	15.20
29	Delicato Ernesto	7.50	7.60	15.10
30	Virdia Rocco	7.75	7.26	15.01
31	Carrozzini Salvatore	7.45	7.50	14.95
32	La Spina Carmelo	7.03	7.86	14.89
33	Mignani Amedeo	7.50	7.38	14.88
34	Di Belardino Aldo	7.50	7.30	14.80
35	Di Gregorio Michele	7.65	7.12	14.77
36	Piantanida Giordano	7.55	7.20	14.75
37	Della Ventura Michele	7.50	7.18	14.68
38	Peppoloni Cesare	8.35	6.26	14.61
39	Fugalli Davide	7.35	7.20	14.55
40	Michelacci Sante, ex combattente, iscritto al P.N.F. dal 1° agosto 1922	7.50	7.02	14.52
41	Benevento Luigi	7.45	7 —	14.45
42	Limina Antonino	7.50	6.88	14.38
43	Mazzarella Benedetto	7.50	6.80	14.30
44	Molinari Pio	7.65	6.60	14.25
45	Quinto Berardino	7.75	6.48	14.23
46	Pirisi Manlio	7.50	6.65	14.15
47	Mortarino Angelo	7.05	7.04	14.09
48	Lentini Agostino	7.30	6.75	14.05
49	Armato Baldassarre	7 —	6.96	13.96
50	Sergi Vincenzo	7.25	6.56	13.81
51	Carcassi Renato	7.50	6.20	13.70
52	Mori Fernando, celibe, nato il 28 luglio 1908	7.25	6.40	13.65
53	Casciana Crocifisso, celibe, nato il 12 gennaio 1913	7.15	6.50	13.65
54	Quartarone Edmondo	7.25	6.26	13.51
55	De Luca Aldo	7.20	6.08	13.28

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Fanti Lando
2. Ferrero Pietro
3. Filingeri Giuseppe
4. Migliorisi Giovanni
5. Ursino Vladimiro
6. Di Majo Guglielmo
7. Mangani Vincenzo
8. Brundi Emilio
9. Zappa Salvatore
10. Jaccheo Mario, iscritto al P.N.F. dal 1° novembre 1921

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

1. Testa Giambattista
2. Barbato Carmelo
3. D'Alessandro Alessandro
4. De Santis Giovanni
5. Polese Roberto
6. D'Ecclesiis Sabato
7. Fuggetta Mauro
8. Fortunato Mario
9. Sanò Francesco, cottimista imposte dirette dal 6 settembre 1926
10. Marullo Raffaele
11. Nicolosi Giuseppe
12. Saggio Geniale
13. Germinario Celestino
14. Distefano Giovanni
15. Ulivelli Ultimo
16. Lojodice Alberto
17. Sapienza Sebastiano
18. Moltedo Eugenio
19. Delicato Ernesto
20. Virdia Rocco
21. Carrozzini Salvatore
22. La Spina Carmelo
23. Mignani Amedeo
24. Di Belardino Aldo
25. Di Gregorio Michele
26. Piantanida Giordano
27. Della Ventura Michele
28. Peppoloni Cesare
29. Fugalli Davide
30. Michelacci Sante
31. Benevento Luigi
32. Limina Antonino
33. Mazzarella Benedetto
34. Molinari Pio
35. Quinto Berardino
36. Pirisi Manlio
37. Mortarino Angelo
38. Lentini Agostino
39. Armato Baldassare
40. Sergi Vincenzo
41. Carcassi Renato
42. Mori Fernando
43. Casciana Crocifisso
44. Quartarone Edmondo
45. De Luca Aldo

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(9620)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.